

OGGETTI POSTALI

PER L'INTERNO - Servizi accessori ammessi

	<i>riduzioni (1)</i>	<i>Raccom. R</i>	<i>Assicur. A</i>	<i>Ass. Conv. AC</i>	<i>Forza Magg. FM(2)</i>	<i>Assegno CA(3)</i>	<i>Espresso EX</i>	<i>P. Aerea PA</i>	<i>Fermo Posta FP(4)</i>	<i>Posta Pneumatica PN(5)</i>
Avviso di ricevimento		*					*	*	*	
Biglietto postale in franchigia								*	*	
Biglietto postale		*		*			*	*	*	*
	d	*		*			*		*	*
	m							*		
Biglietto da visita		*					*	*	*	*
Cedola di comm. libraria		*					*	*	*	
Carte dei ciechi		*					*	*	*	
Cartolina postale in franchigia								*	*	
Cartolina postale		*					*	*	*	*
	d	*					*		*	*
	s	*					*	*		
	m							*		
Campioni di merci		*				*	*	*	*	
Estratto conto amm. giornali		*					*	*	*	*
Fattura commerciale aperta		*					*	*		*
Lettera		*	*	*	*	*	*	*	*	*
	d	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	s	*	*	*	*	*	*	*	*	*
	m							*		
Manoscritti		*				*	*	*	*	
	s	*				*	*	*		
	d	*				*	*	*		
Partecipazioni		*					*	*	*	*
Pieghe di libri		*	*	*		*	*	*	*	
Pacchetti postali		*	*	*		*	*	*	*	
Saggi di medicinali		*					*	*	*	
Stampe		*				*	*	*	*	
	s	*				*	*	*		

(1) - d = distretto - s = scambio fra sindaci o podestà - m = dirette a militari (2) - Solo per assicurate (3) - Solo per raccomandate o assicurate (4) - Tassa già inclusa per gli espressi (5) - Tassa già inclusa per gli oggetti via aerea.

Spedizioni miste: Nelle spedizioni miste di oggetti di categorie differenti, oltre ai manoscritti con lettera di accompagnamento, potevano essere comprese anche le stampe (escluse quelle per i ciechi), i campioni e i pacchetti.

PER L'ESTERO - Servizi accessori ammessi

	<i>tariffe speciali (1)</i>	<i>Raccom. R</i>	<i>Assicur. A</i>	<i>Assegno CA(2)</i>	<i>Espresso EX</i>	<i>P.Aerea PA</i>	<i>Fermo Posta FP(3)</i>	<i>Posta Pneumatica PN(4)</i>
Avviso di ricevimento						*	*	
Carte dei ciechi			*		*	*	*	
Biglietto postale		*	*	*	*	*	*	*
Cartolina postale		*	*	*	*	*	*	*
	r	*			*	*	*	*
Campioni di merci		*			*	*	*	
Lettera		*	*	*	*	*	*	*
	r	*	*	*	*	*	*	*
Manoscritti		*			*	*	*	
Pacchetti postali		*		*	*	*	*	
Scatolette assicurate			*					
Stampe		*		*	*	*		

(1) - Paesi U.P.E. - r = tariffa ridotta Paesi UPE - (2) - Solo per raccomandate o assicurate - (3) - Il diritto del fermo posta per la corrispondenza proveniente dall'estero (Art. 46 Regolamento 28.4.40) doveva essere pagato dal destinatario anche nel caso che fosse già stato corrisposto dal mittente non essendo questo servizio compreso tra quelli che godevano, in base alle convenzioni internazionali, del regime di reciprocità. -

(4) - Tassa già inclusa per gli oggetti via aerea

I SERVIZI PARTICOLARI

Notificazione atti giudiziari

Per l'invio di atti giudiziari da notificare ai destinatari dovevano utilizzarsi speciali buste di color verde delle quali i mittenti dovevano fornirsi a proprie spese; le buste andavano presentate agli Uffici P.T. corredate di tutte le indicazioni relative al destinatario, alla destinazione, al numero di repertorio dell'atto e dovevano essere munite del bollo dell'Ufficiale Giudiziario o dell'organo cui era demandato l'onere della notifica.

Gli speciali avvisi di ricevimento (mod. 23 L), pur essi di color verde, erano forniti gratuitamente dall'Amministrazione postale. I mittenti erano tenuti a compilarli con tutte le indicazioni di rito, compresa quella relativa al numero di repertorio sopra indicato. Le buste contenenti atti da notificare potevano essere presentate chiuse o aperte; l'Amministrazione postale non stabiliva un preciso obbligo nell'uno o nell'altro senso, in quanto gli incaricati della notifica dovevano rendere conto dei documenti inclusi alla parte interessata o all'Autorità Giudiziaria.

Le formalità di accettazione non differivano da quelle previste per le raccomandate a pagamento.

La tariffa da esigere per l'invio di atti giudiziari era quella delle lettere (meno frequente quella dei manoscritti), aumentata del diritto di raccomandazione (che variava a seconda che il piego fosse spedito aperto o chiuso).

L'avviso di ricevimento doveva obbligatoriamente aver corso in raccomandazione e pertanto, oltre alla normale tassa, doveva essere corrisposto anche il diritto di raccomandazione previsto per gli invii aperti. E' importante notare che, a differenza degli altri invii con avviso di ricevimento, l'importo globale della spesa, convertito in francobolli o rappresentato da impronte di macchine affrancatrici, doveva essere applicato direttamente sul piego.

Nel distretto solo la sola tariffa ordinaria era ridotta a metà.

Qualora il mittente avesse saputo o ritenuto che la località ove era diretto il piego non era servita da portalettere, era obbligato a chiedere il recapito per "espresso" del piego pagando, oltre alle tasse precedenti, anche quella relativa all'espresso e quella supplementare di recapito stabilita per ogni 500 metri di percorso oltre il limite di recapito gratuito. L'anticipo di queste tasse era obbligatorio.

Gli uffici di destinazione che ricevevano atti diretti in località non servite da portalettere, per i quali non fosse stato richiesto il recapito per espresso, non dovevano dar corso agli invii ma dovevano restituirli ai mittenti.

Tutte queste disposizioni erano estensibili, se e in quanto applicabili, alla notificazione di atti nei procedimenti davanti ai Giudici Conciliatori, alle notificazioni ai contribuenti di nuove iscrizioni o di variazioni al ruolo delle imposte, alle notificazioni di denunce effettuate per mezzo dei messi comunali e alle notificazioni di atti tavolari - atti di natura immobiliare, propri del diritto austriaco e mantenuti in vigore nelle "Terre redente" -.

Le stesse norme erano applicabili ai verbali di contravvenzione in materia di circolazione stradale, spediti da Uffici cui era demandata la competenza di accertare le contravvenzioni stesse (Polizia Stradale, Sindaci, ecc.) e alla Corte dei Conti per le notifiche da trasmettere in relazione alle proprie competenze e attribuzioni (pensioni, ecc.). A differenza degli atti giudiziari, nei casi suddetti era ammesso l'invio con tassa a carico dei destinatari.

Il servizio di notificazione di atti giudiziari per mezzo della Posta era previsto solo per il territorio nazionale.

Riscossione di crediti

L'Amministrazione postale eseguiva per conto di determinati creditori la riscossione di titoli che potevano essere incassati verso la consegna o la semplice presentazione ai debitori. Nei titoli di credito erano comprese anche le tratte e le cambiali delle quali la Posta curava anche il protesto, in caso di esplicita richiesta e di pagamento della tassa supplementare (ovviamente quando il debitore non faceva fronte al pagamento).

I titoli da riscuotere erano consegnati agli uffici postali in buste aperte ed elencati su un'apposita distinta.

Le buste e le distinte erano fornite dalle poste, ma potevano anche essere stampate dai privati purché sostanzialmente conformi a quelle ufficiali. Le buste (modello 490) con entro i titoli e gli elenchi (modello 489) erano chiusi alla presenza degli esecutori e spedite in raccomandazione o in assicurazione.

Busta per la notifica di atti giudiziari da Fiera di Primiero 13.7.44 a Milano, affrancata per lire 2,85 (porto 50 c. + raccomandazione 1,25 lire + avviso di ricevimento 50 c. + raccomandazione aperta dell'A.R. 60 c.). Affrancata con 10 cent. + 1,75 lire "Imperiale" + 1 lira posta aerea soprastampato G.N.R. Verona: infrequente l'uso dei francobolli soprastampati G.N.R. sulle notifiche atti giudiziari.





19 novembre 1944.
 Busta contenente
 manoscritti per atti tavolari
 inoltrata dalla Pretura di
 Brunico a Merano,
 affrancata per complessive
 5,20 lire (porto 1,20 lire +
 raccomandazione 1,50 lire
 + avviso di ricevimento 1
 lira + raccomandazione
 dell'A.R. 1,50 lire).
 Gli atti tavolari della
 Venezia Tridentina, per
 quanto riguarda la
 procedura di notificazione
 per mezzo della posta,
 erano equiparati agli atti
 giudiziari.

Il modello 489, sul quale erano descritti i titoli, era di colore giallo quando si trattava di titoli da assoggettare a protesto in caso di mancato pagamento.

Per l'invio dei titoli dovevano essere pagate anticipatamente dal mittente le seguenti tasse:

- taxa di francatura ordinaria e di raccomandazione, e anche di assicurazione se richiesta;
- un diritto fisso proporzionale all'importo complessivo dei titoli compresi nel piego;
- una soprataxa per ogni titolo con domanda di protesto, proporzionale all'importo del titolo medesimo.

Le tasse andavano convertite in francobolli o impronte di macchine affrancatrici; da applicare sulla busta quelle afferenti alla spedizione del piego, da applicare sulla distinta quelle afferenti ai diritti fissi proporzionali relativi all'ammontare dei titoli senza o con protesto.

Le somme riscosse venivano rimesse ai creditori mediante vaglia ordinario o versamento in conto corrente postale.

Commissione e legalizzazione atti

L'Amministrazione postale offriva al pubblico anche il mezzo di legalizzare documenti esteri da prodursi e da valere in Italia, documenti redatti nel Regno da valere all'estero ed atti interni da valere in altri distretti amministrativi o giudiziari del Regno. La richiesta di legalizzazione di atti doveva essere fatta su apposito modulo da richiedersi all'ufficio postale. Veniva compilato il modello SC3 composto di due parti. Sulla prima venivano applicati i francobolli corrispondenti al diritto della commissione ed al diritto di affrancatura ordinaria più la raccomandazione (ed eventualmente l'assicurazione) per l'andata e per il ritorno, annullati con bollo a data dell'ufficio.

L'atto allegato alle due parti del modello veniva inviato all'ufficio postale del luogo di legalizzazione. Effettuata la formalità richiesta, l'atto veniva restituito col modello SC3 all'ufficio di partenza che a sua volta lo consegnava al mittente con la prima parte del modello stesso.

Nel periodo in esame venivano applicati i segnatasse.

Reclami

Il mittente che intendeva conoscere l'esito di una corrispondenza spedita in raccomandazione o in assicurazione o di una scatoletta con valore dichiarato o di un vaglia postale che non erano giunti a destinazione, poteva chiedere all'ufficio postale di accettazione l'emissione di un modello 25 di reclamo. Il modello veniva trasmesso all'ufficio di transito, seguendo il percorso dell'oggetto fino a quello di destinazione.

Il richiedente doveva corrispondere la taxa stabilita che veniva tramutata in francobolli da annullarsi dall'ufficio accettante.

Il reclamo, per l'interno, poteva essere spedito anche per espresso.

Completato il suo iter il reclamo restava agli atti dell'ufficio.

Rispedizione di corrispondenze

Il mittente poteva chiedere - in virtù del fatto che ne era il proprietario fino a che non fosse stata effettuata la consegna al destinatario - la restituzione delle corrispondenze da lui spedite, oppure la modifica dell'indirizzo delle stesse. Tale richiesta del mittente veniva trasmessa a sue spese, per posta o per telegrafo; per la domanda doveva essere corrisposta una taxa pari ad una lettera raccomandata aperta.

Quando i mittenti chiedevano la restituzione delle corrispondenze, i francobolli applicati sulle stesse venivano annullati (se non lo erano già stati) e le corrispondenze non franche o insufficientemente affrancate venivano regolarmente tassate.

Il destinatario poteva a sua volta chiedere che la corrispondenza a lui diretta fosse fatta proseguire per altra località.

La rispedizione da un luogo all'altro non era sottoposta a nuova tassa, salvo nei seguenti casi:

- quando la corrispondenza era stata aperta;
- allorché la corrispondenza, benché non fosse stata aperta, era stata ritirata o avesse recato all'esterno comunicazioni a carattere epistolare;
- quando la corrispondenza inoltrata aperta fosse stata semplicemente ritirata;
- quando la corrispondenza avesse contenuto variazioni d'indirizzo, anche se non fosse stata ritirata (nel caso, per variazione d'indirizzo non s'intende l'aggiunta di indicazioni utili ad agevolare la ricerca dei destinatari od il relativo cambiamento di destinazione o di recapito, bensì la variazione di nominativo)

Contrordine del mittente

Quando il mittente di una corrispondenza o di un pacco dava ordine di rettificare l'indirizzo o di restituire l'oggetto, veniva utilizzato un apposito modulo Mod. 77 e il diritto previsto dalla tariffa veniva assolto mediante l'applicazione di francobolli. Il documento restava agli atti dell'ufficio.

Buoni risposta internazionali (coupon-réponse)

I *coupon-réponse* servivano per consentire ad un corrispondente estero di affrancare senza spese una lettera di risposta. Il buono, acquistato alla posta, veniva inviato per lettera al corrispondente stesso, che lo poteva scambiare in qualunque ufficio postale del suo paese con i francobolli necessari ad affrancare una lettera semplice per l'estero.

Tutti i paesi appartenenti all'U.P.U. erano tenuti ad effettuare il cambio, anche se non emettevano propri buoni risposta. L'Italia ne era dotata fin dal 1907, anche se la vendita era stata sospesa dal 1920 al 1929. Tutti i buoni risposta erano stampati in Svizzera a cura dell'Unione Postale Universale, che li forniva alle Amministrazioni postali richiedenti dopo avervi stampato il nome dello Stato emittente ed il prezzo di vendita nella moneta locale.



*Coupon Reponse International oblitterato Sanguinetto 28.4.44.
Questo servizio nella R.S.I. fu sospeso il 29 maggio 1944.*

Tessere postali di riconoscimento

Chiunque, con l'osservanza delle norme e delle formalità prescritte, poteva ottenere il rilascio di una tessera di riconoscimento intestata al proprio nome, utilizzabile per il ritiro di corrispondenze o per ottenere il pagamento di titoli postali.

Le tessere venivano rilasciate presso tutte le Direzioni provinciali e presso tutti gli uffici principali.

Il costo della tessera veniva convertito in francobolli ordinari da applicarsi ed annullarsi con il bollo a data sulla tessera medesima.

*Tessera di riconoscimento postale rilasciata dall'Ufficio di Roma
Vaglia il 14 gennaio 1944.
Diritto assolto con francobollo
3,70 lire oblitterato in pari data.*



Pacchi postali

Potevano essere spediti col tramite delle poste anche pacchi fino ad un massimo di 20 kg.: per quelli ingombranti era richiesta una tariffa maggiorata del 50%. Tariffe agevolate erano previste per i recipienti vuoti di ritorno, per gli abiti borghesi delle reclute e per i libri spediti da editori. Una speciale tariffa era in vigore dal 1927 per i pacchi urgenti, anche ingombranti, fino a un massimo di 5 kg.

I servizi accessori ammessi erano l'assicurazione, il recapito espresso, la ricevuta di ritorno, la spedizione contrassegno.

Per i pacchi giacenti da più di 3 giorni era dovuta una tassa di custodia giornaliera.

Per l'estero le tariffe e i limiti variavano da paese a paese: per quelli in arrivo aperti dalla dogana era dovuto un diritto di ricomposizione.

Vaglia

Mediante i vaglia ordinari o i vaglia telegrafici, o quelli per tasse e concessioni (questi ultimi sospesi dal 1 aprile 1943), un utente poteva trasmettere tramite le Poste da un luogo ad un altro una certa somma di danaro, utilizzando gli appositi moduli, che erano carte-valori postali e che potevano spediti anche in raccomandazione o per espresso.

Inoltre l'Amministrazione postale per i suoi usi interni - trasferimenti di fondi fra le varie Direzioni, pagamento di stipendi a personale distaccato, eccetera - utilizzava i "Vaglia di servizio": erano di colore bianco e composti da una matrice, dal vaglia vero e proprio e dalla ricevuta. Avevano la validità di due mesi oltre quello di emissione e potevano essere rinnovati.

Un vaglia ordinario, telegrafico o per tasse e concessioni che fosse scaduto di validità - ovvero non riscosso nei due mesi successivi a quello di emissione - a richiesta del mittente, del destinatario o del beneficiario, veniva rimborsato su ordine dell'Ufficio competente del Ministero delle Poste e Telegrafi. La richiesta di rimborso doveva essere esposta in un apposito modulo, sul quale andava applicata la tassa da tramutare in francobolli.

Attestato emissione vaglia

Il mittente poteva ottenere, oltre alla ricevuta del vaglia, un attestato di emissione, rilasciato su apposito modulo sul quale venivano applicati ed annullati i francobolli corrispondenti alla tariffa prevista.

Vi erano infatti dei casi nei quali il mittente, a comprova dell'avvenuto versamento di tasse e diritti, era tenuto ad esibire un attestato di emissione del vaglia, non potendo privarsi della ricevuta, necessaria per eventuali smarrimenti o altri incidenti.

Conti correnti postali

I correntisti postali, come i correntisti bancari, potevano staccare assegni a pagamento di qualsiasi debito.

Potevano anche utilizzare il "posta giro", cioè un giro fondi effettuato direttamente dall'Ufficio dei Conti per regolare, a richiesta, le operazioni di dare e di avere fra due o più correntisti postali.

Il correntista, staccati gli assegni, doveva inviarli all'Ufficio dei Conti per la vidimazione, utilizzando apposite buste in esenzione di tasse.

L'Ufficio dei Conti, una volta accertata l'esistenza dei fondi sul conto, inviava gli assegni entro le apposite buste, direttamente ai rispettivi beneficiari, sempre in esenzione di tassa.

Noleggio caselle postali

Quando un utente intendeva fruire di una casella postale per un determinato periodo di tempo, il diritto dovuto veniva assolto mediante l'applicazione di francobolli su un modello dell'Amministrazione che veniva compilato all'atto della richiesta.

Il documento restava agli atti dell'ufficio.

Assegno postale di lire 517,80 - su Mod. CH 16 - ediz. 1939 con stemma del Regno soprastampato con timbro col fascio repubblicano emesso a Leffe il 29 novembre 1944 a favore dell'Ufficio del Registro di Gandino.

IL PRESENTE ASSEGNO NON PUO' CIRCOLARE ALL'ESTERO Mod.Ch.16-Ediz. 1939 XVII E.F.

AMMINISTRAZIONE POSTE E TELEGRAFI
SERVIZIO CONTI CORRENTI POSTALI

Conto Corrente N° 17-5388
di Gallizioli Giovanni & Fratelli - Leffe

Assegno postale di L. 517.80
Lire Cinquecento di settemila e 80/100
Ufficio Registro di Gandino
pagabile con postagiro sul c/c N. 14/292

Da Leffe il 29/11/44
FIRMA DEL TRAENTE
Gallizioli Giovanni

NON PAGABILE PER POSTA GIRO

Comunicazioni del traente sulle causate dell'emissione dell'assegno

Versamento per credito postale cumulato postale su futuro emesso L. 800 del 28/11/44 per L. 14/292

BRESCIA

Trasmissione a cura di Guido Ruyon



Assegno postale di lire 1476 - su modulo definitivo dell'Amministrazione Postale della R.S.I. - emesso dalla S.A. Ind. S.A.I.M. di Codogno il 3 aprile 1945.

Versione provvisoria e definitiva di buste dell'Amministrazione Postale della R.S.I. per il servizio dei conti correnti postali. Rispettivamente da Venezia 3.8.44 a Velo d'Astico e da Milano 10.3.45 per la città.



RIDUZIONI ED ESENZIONI DI TASSA

Distretto postale

Ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento approvato con Regio Decreto del 18 aprile 1940 n° 689, agli effetti dell'applicazione della tariffa ridotta, il territorio di ciascun Comune costituiva l'ambito del distretto postale, anche se nel Comune esistevano più uffici postali. Quando più Comuni erano serviti da un unico ufficio postale, il distretto comprendeva il territorio di tutti i Comuni interessati.

Franchigia

La franchigia spettava al Re e ai membri della famiglia Reale, nonché al Sommo Pontefice, sia per la corrispondenza in partenza che per quella in arrivo.

La franchigia si estendeva anche a tutti i servizi accessori.

Le corrispondenze in partenza dalla casa reale dovevano recare impresso un bollo numerato (da uno a 11, successivamente ridotti a 6) ed un bollo ovale con l'indicazione del dignitario che eseguiva la spedizione, simile a quello utilizzato dagli uffici statali autorizzati a spedire corrispondenze in esenzione di tassa.

Anche il carteggio del Capo dello Stato della Repubblica Sociale avrebbe dovuto godere, a nostro avviso, della franchigia. Non è stato però possibile rintracciare buste contenenti corrispondenze di Mussolini inoltrate come Capo dello Stato attraverso i normali uffici della posta civile.

Esenzione

Le corrispondenze ufficiali scambiate fra gli uffici statali, le cui spese erano a totale carico del bilancio dello Stato, avevano corso in esenzione di tasse, purché recanti un contrassegno che ne indicasse la provenienza.

Avevano pure corso in esenzione di tassa:

- le corrispondenze ufficiali, regolarmente contrassegnate, spedite in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione ai podestà dagli uffici pubblici al riguardo definiti;
- gli avvisi aperti, mediante speciali stampati riempiti a mano, che gli uffici di cui al primo comma spedivano in via ordinaria ai contribuenti ed ai creditori o debitori verso Stato;
- gli avvisi aperti che gli Uffici del Registro spedivano in via ordinaria all'indirizzo di privati per presentazione di denunce, dichiarazioni di valore e simili;
- le corrispondenze ufficiali che le Prefetture, le Intendenze di Finanza, gli uffici del Genio civile e gli uffici distrettuali delle imposte indirizzavano alle esattorie comunali e consorziali, sia in via ordinaria che in raccomandazione o in assicurazione;
- i biglietti falsi sequestrati costituenti corpi di reato, che le Regie procure spedivano in assicurazione, per la custodia, all'Amministrazione centrale della Banca d'Italia;
- le denunce dei casi di aborto, fatte in assicurazione per il valore convenzionale di lire cento, dagli esercenti la professione di medico chirurgo all'indirizzo dei medici provinciali;
- i campioni senza valore raccomandati contenenti materiale patologico da sottoporre ad accertamento batteriologico, spediti dai medici provinciali e comunali all'indirizzo dei laboratori batteriologici universitari e di quelli provinciali e comunali incaricati dei servizi di diagnosi di malattie infettive nei casi di epidemia;
- le corrispondenze ufficiali che la Regia Accademia d'Italia indirizzava agli Istituti indicati nel regolamento, in via ordinaria, in raccomandazione o in assicurazione;
- i reclami concernenti il servizio, indirizzati dagli utenti all'Amministrazione postale telegrafica in via ordinaria o in raccomandazione, e le comunicazioni concernenti il servizio, fatte dall'Amministrazioni agli utenti.

L'esenzione era estesa a tutti i servizi accessori, tranne quelli di espresso, avvisi di ricevimento, posta pneumatica e posta aerea. Le corrispondenze ufficiali, oltre a recare il contrassegno o, in mancanza, la firma del funzionario autorizzato, dovevano essere indirizzate impersonalmente all'ufficio statale e non alle persone.

Biglietti urgenti di servizio

I biglietti urgenti di servizio presero il posto dei "Telegramma Espresso" (che, malgrado il nome, non erano telegrammi, ma oggetti di corrispondenza) utilizzati dagli uffici pubblici per comunicazioni di carattere urgente. Queste corrispondenze in esenzione da tasse avevano un trattamento speciale perché viaggiavano non frammisti ad altre corrispondenze, ma venivano recapitati con i mezzi ordinari.

Per fruire del servizio di recapito per espresso gli uffici mittenti dovevano però affrancarli per la relativa tassa.


Corrispondenze dei podestà

La corrispondenza ufficiale, regolarmente contrassegnata, scambiata fra i podestà, o da questi diretta agli uffici statali le cui spese erano a totale carico del bilancio dello Stato, aveva corso col pagamento della metà delle tasse di francatura stabilite per le corrispondenze private. L'affrancatura di tali corrispondenze era obbligatoria. Ove la corrispondenza stessa non fosse stata regolarmente francata, non aveva corso ed era restituita ai mittenti.



"Biglietto postale di Stato urgente" dal Ministero dell'Interno del 4.5.44 al Capo della Provincia di Cremona. Sul fronte timbro a doppio cerchio con fascio repubblicano.

Cartolina in franchigia da Como 4.5.44 per la città, con intestazione "Franchigia postale accordata agli Uffici Distrettuali delle Imposte Dirette con decreto 17 maggio 1905, n. 325" e bollo ovale delle P.P.T.T della R.S.I.



*Busta raccomandata
in franchigia della
Prefettura di Trento del
3.6.44 per il Comune
di Lavarone 5.6.44.
Sul fronte timbro
ufficiale bilingue
di intestazione e bollo
ovale di franchigia
di nuovo tipo
"Poste-Prefettura -Uff.
Circolazione autoveicoli
-Trento".*



*Busta nel distretto del Ministero delle
Comunicazioni- Ferrovie dello Stato di
Torino spedita il 3.6.44 con tassa a carico
del destinatario che venne applicata con un
segnatasse 20 cent. soprastampato fascetto e
con la sezione di sinistra di un francobollo
per pacchi postali 5 cent. oblitterati Torino
6.6.44. Sul fronte della busta il timbro
lineare "Tassa a carico del destinatario
(Art. 55 Testo Unico)", il prescritto bollo
ovale dell'ufficio emittente con fascio
repubblicano che cancella lo stemma del
Regno ed il locale timbro riquadrato
"T. L. 0,25" indicante la tassa semplice.*

La riduzione di tassa non si estendeva ai diritti dovuti per i servizi accessori ed a quelli di invio per posta pneumatica o per posta aerea.

Le differenze fra le corrispondenze spedite dai podestà e quelle spedite dagli uffici statali godenti l'esenzione erano:

- gli uffici statali spedivano in esenzione le corrispondenze ufficiali ordinarie e quelle con i servizi accessori della raccomandazione e dell'assicurazione.
- i podestà, invece, spedivano solo corrispondenze ordinarie con la metà delle tasse quando esse erano dirette ad altri podestà o ad uffici statali.
- gli uffici statali dovevano corrispondere le tasse solo per quattro servizi accessori: avviso di ricevimento, recapito per espresso, posta aerea e posta pneumatica in quanto esclusi dall'esenzione.
- i podestà, invece, dovevano corrispondere le tasse per tutti i servizi accessori, nessuno escluso.

Corrispondenze con tassa a carico del destinatario

«Le corrispondenze ufficiali debitamente contrassegnate, spedite dagli uffici statali a totale carico del bilancio dello Stato e dai podestà in via ordinaria, in raccomandazione e in assicurazione, anche se accompagnate con avviso di ricevimento, all'indirizzo di privati o di Enti che non abbiano diritto all'esenzione dalle tasse postali, sono sottoposte a carico dei destinatari alle tasse pari a quelle che avrebbero dovuto essere pagate dal mittente. Sono ammessi allo stesso trattamento i certificati riguardanti gli infortuni sul lavoro in agricoltura, trasmessi in raccomandazione dai medici agli Istituti assicuratori. (Art. 52 C.P.)». Questa facoltà venne estesa durante la R.S.I. anche ai Comandi, Autorità e Uffici militari germanici.

Le corrispondenze ufficiali spedite con tassa a carico del destinatario dovevano corrispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra privati (Art. 135 Regolamento).

Pertanto alle corrispondenze spedite dai podestà con tassa a carico non si applicava la riduzione a metà della tassa ordinaria.

Le corrispondenze ufficiali dovevano:

- essere contrassegnate con il bollo ovale di esenzione o con altra indicazione equipollente;
 - avere al di sopra dell'indirizzo, a stampa o impresso con apposito timbro a mano, l'indicazione "Tassa a carico del destinatario";
 - avere impresso, a cura dell'ufficio postale di spedizione, il bollo "RR Poste TS" o "TS". (Regie Poste - Tassa Semplice).
- Potevano essere spedite con tassa a carico tutti i tipi di corrispondenze con i soli servizi accessori di raccomandazione o di assicurazione, con o senza avviso di ricevimento. Tutti gli altri servizi accessori erano esclusi.

Tassa pagata

Alcuni Enti in relazione alla quantità delle corrispondenze da spedire pagavano anticipatamente le tasse dovute su una valutazione forfettaria. Sul frontespizio delle corrispondenze che non andavano affrancate veniva applicato a cura dell'Ente un timbro contenente i dati relativi alla concessione.

Erano normalmente esclusi i diritti accessori e la facoltà era limitata alla corrispondenza ordinaria.



Busta, con motto di propaganda "Vincerete," non affrancata dell'Istituto Nazionale Fascista Previdenza Sociale di Varese del 5.6.44 per la città. Sul fronte timbro riquadrato "Tassa pagata - Concessione Postgen - N.739457 del 28.4.44 XXII°" con al di sopra lo stemma della R.S.I., mentre lo stemma del Regno è cancellato con un timbro a righe.

Corrispondenze dei militari di bassa forza

La tassa delle lettere e delle cartoline con corrispondenza epistolare, dirette a soldati, caporali e caporali maggiori dell'esercito e gradi equivalenti delle altre Forze Armate dello Stato in servizio effettivo, era ridotta alla metà di quella ordinaria.

Godevano di franchigia le apposite cartoline (e in seguito anche speciali biglietti postali) spedite dai militari ai famigliari per via ordinaria, recanti il timbro di posta militare del reparto di appartenenza o il bollo della piazza marittima: era ammessa la loro spedizione per via aerea, pagando la relativa tariffa.

Le lettere non francate, spedite dai militari indicati nel comma precedente alle rispettive famiglie, erano sottoposte, a carico dei destinatari, ad una tassa pari a quella che avrebbe dovuto essere pagata per la loro francatura.

Per poter usufruire della tassa ridotta, le lettere ai militari di bassa forza dovevano recare nell'indirizzo, non solo il nome e cognome del destinatario, ma anche l'indicazione del grado, dell'arma, del reggimento o del battaglione a cui apparteneva, ovvero dell'Istituto, dell'opificio o stabilimento militare al quale era aggregato.

Per i militari di bassa forza imbarcati doveva essere indicato il nome della nave; e per i carabinieri addetti a stazioni isolate, la stazione di cui facevano parte. Mancando le indicazioni preaccennate, queste lettere dovevano essere sottoposte alle tasse ordinarie. Le lettere non francate e quelle francate insufficientemente, spedite da militari di bassa forza in servizio attivo alle rispettive famiglie (cioè: moglie, ascendenti, discendenti, fratelli e sorelle), erano assoggettate ad una tassa uguale a quella che sarebbe occorsa per la francatura, dedotto il valore dei francobolli apposti.

Per fruire di questa tassa speciale, le lettere dovevano recare a tergo l'indicazione del cognome, nome e grado del mittente e del corpo cui apparteneva, ed andavano trasmesse agli uffici postali di partenza da appositi incaricati dei Comandi dei corpi stessi od altri reparti, in pieghi chiusi con la soprascritta: "lettere non francate di militari di bassa forza". I pieghi stessi dovevano essere muniti del bollo d'ufficio o, per i reparti sprovvisti di bollo, della firma dei rispettivi comandanti.

Gli ufficiali postali tassavano nella misura stabilita le lettere contenute nei pieghi ed oltre il bollo a data apponevano sulle lettere medesime, come contrassegno di riconoscimento, la leggenda "T.S." (tassa speciale), con bollo o scritta a mano.

Le agevolazioni sopra indicate si riferivano alle sole corrispondenze epistolari, anche di più porti, spedite in via ordinaria. Se era richiesto un servizio accessorio l'affrancatura ordinaria doveva essere pagata per intero.

Dal 19 marzo 1944, nella Repubblica Sociale Italiana, tutte le corrispondenze ordinarie dirette ai militari di qualunque grado o da essi inviate godevano di franchigia.

Busta espresso da Domodossola 12.6.44 per la Feldpost 83688/B (II° Battaglione Volontari Polizia Italiana) affrancata 1,25 lire per la sola soprattassa espresso in quanto il porto per tutte le corrispondenze dirette ai militari della R.S.I., alla data, era in franchigia.

